



Comune di Monterotondo

Protocollo N. 0038299
Data 26/09/2014 11:25
Classificazione XIV.PE

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali
Al segretario Generale
Al Sindaco

MOZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL C.D.S.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Premesso che

- con atto deliberativo di C.C. n. 46 del 19 giugno 2008 è stato autorizzato l'espletamento della gara di appalto per l'affidamento della gestione del servizio tecnico - amministrativo e rendicontazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S.;
- con determinazione n. 2560 del 10 novembre 2008 è stata indetta procedura di gara ed approvato il Capitolato d'Appalto per l'affidamento del servizio suddetto;
- nel capitolato d'Appalto, all'art. 25 comma 1, si legge *“la mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla legge per esclusiva colpa grave della Ditta aggiudicataria, ovvero la mancata riscossione della contravvenzione a causa di vizi evidenti derivanti dall'attività dell'aggiudicataria, in misura superiore al 10% (dieci per cento) degli atti lavorati su base annua, comporta l'obbligo da parte della società appaltatrice di rimborsare al Comune gli importi delle sanzioni non incassate, così come risultanti dagli stessi verbali”*;
- con contratto del 30 settembre 2009, il servizio suddetto è stato affidato all'A.T.I. “Maggioli S.p.A.” ed “M.T. S.p.A.”;
- che la durata del contratto è stata fissata in 5 anni per cui il contratto è in prossima scadenza il 30 settembre p.v.;
- che si rende necessario indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tecnico - amministrativo e rendicontazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S.;

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale di Monterotondo è stata recentemente condannata con sentenza n. 138 del 14 aprile 2014 pronunciata dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto (R.G. 1304/2013) alla corresponsione delle spese legali pari a complessivi € 130,00, oltre iva e c.p.a., oltre all'annullamento della cartella esattoriale di pagamento n. 09720130287095665 per mancata prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. della sanzione amministrativa, con l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento;



- l'Amministrazione Comunale di Monterotondo è stata altresì condannata con sentenza n. 152 del 16 aprile 2014 pronunciata dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto (R.G. 1129/2013) alla corresponsione delle spese legali pari a complessivi € 200,00, oltre iva e c.p.a., oltre all'annullamento della cartella esattoriale di pagamento n. 12520120012605906 per mancata prova del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. della sanzione amministrativa, con l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento;

Premesso che

- la notifica è il procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati l'esistenza di un determinato fatto od atto che li riguarda;
- il vigente sistema delle notificazioni si ispira al principio della "ricezione" della copia dell'atto e quindi al principio della "conoscibilità" e non a quello dell'"effettiva conoscenza" del suo contenuto; l'efficacia della notificazione deriva, infatti, non dalla conoscenza effettiva che il destinatario abbia dell'atto, ma dalla consegna della copia dell'atto avvenuta in una delle forme stabilite dalla legge;
- in base al vigente sistema codicistico (art. 140 c.p.c.) se non è possibile eseguire la notifica per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e, dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R. (C.A.D. o Comunicazione di Avvenuto Deposito);
- è interesse dell'Amministrazione comunale garantire il corretto ed efficiente espletamento del procedimento notificatorio e della relativa rendicontazione delle sanzioni amministrative al C.d.S. al fine di ottenere la riscossione delle contravvenzioni rilevante nei confronti dei trasgressori.

Considerato che

- nel precedente Capitolato d'Appalto e nel successivo contratto di affidamento del servizio tecnico - amministrativo e di rendicontazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. non sono previste precise clausole, in caso di inadempimento contrattuale, finalizzate al rimborso di qualsivoglia spesa e costo sostenuti dall'Amministrazione per l'affidamento in gestione del servizio, con la conseguenza che l'Amministrazione paga il servizio anche nel caso in cui lo stesso venga reso dall'affidatario in modi e termini non conformi alla legge;
- né sono previste forme di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione dall'affidatario del servizio per negligente, inesatto o mancato adempimento contrattuale ovvero che manlevino e/o tengano indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze dannose derivanti dall'inadempimento (spese di lite, spese di gestione del servizio, mancata riscossione delle contravvenzioni etc.) e salvi limitati casi particolari.



Di conseguenza
i sottoscritti Consiglieri Comunali, avvalendosi della facoltà concessa dal Regolamento comunale
(art. 83), con la presente

IMPEGNANO

il Sindaco, la Giunta e i Responsabili di servizio dei settori di competenza:

- a predisporre con urgenza un nuovo bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio tecnico - amministrativo e rendicontazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. di prossima scadenza;
- a modificare ed integrare il Capitolato d'Appalto con clausole maggiormente favorevoli che manlevino e tengano indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze dannose (spese di lite, spese di gestione del servizio, mancata riscossione delle contravvenzioni etc.) derivanti dall'oggettivo inadempimento contrattuale (quale ad es. nel caso di mancata produzione del C.A.D. o comunque in difetto di consegna all'Amministrazione della documentazione necessaria per difendersi in giudizio), senza possibilità di sollevare preventive eccezioni di sorta da parte del gestore affidatario del servizio, eventualmente anche attivando compensazioni di crediti, nei limiti in cui consentite e previste dalla legislazione vigente.

Con osservanza,

Claudia Masin, Ilaria Calabrese, Angelo Capobianco, Anton Giulio Magione, Antonella Carosi
Consiglieri Comunali MoVimento 5 Stelle Monterotondo

